



Venezia, 6 aprile 2020

NOTA INFORMATIVA **Attività di "consegna a domicilio"**

Attività di consegna a domicilio:

- a) di pasti, svolta dagli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- b) di prodotti appartenenti alle categorie merceologiche per le quali vige la "sospensione temporanea delle attività commerciali al dettaglio", e già commercializzati in sede fissa;
- c) di prodotti di qualsiasi natura commercializzati via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

a) per quanto riguarda l'attività di **consegna di pasti a domicilio**, l'art. 1, punto 2) del dpcm 11 marzo 2020 stabilisce che <<Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto>>, quindi con utilizzo dei DPI, mascherine, guanti, distanza di sicurezza; gli effetti del dpcm 11 marzo 2020 sono prorogati fino al 13 aprile 2020, ai sensi dell'art. 1, punto 1, del dpcm 1° aprile 2020.

Di regola, ai sensi del punto 3.1. del d.lgs. 25/11/2016, n. 222, quando la consegna a domicilio di pasti è svolta **in via accessoria** ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, nel senso che non è obbligatoria una comunicazione al Suap aggiuntiva, ivi compresa questa specifica ipotesi.

L'attività di consegna a domicilio di pasti deve essere dichiarata al RI/REA, in aggiunta a quelle già essere, **soltanto se** l'impresa è intenzionata a svolgere la stessa in via permanente, anche dopo il venir meno dell'emergenza sanitaria.

b) secondo quanto indicato in questa FAQ del Governo <<I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020)>>, è sempre consentita la **consegna a domicilio dei prodotti** appartenenti alle categorie merceologiche per le quali vige la "sospensione temporanea delle attività commerciali al dettaglio", nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto.

Di regola, ai sensi del punto 1.11.4. del d.lgs. 25/11/2016, n. 222, quando la consegna a domicilio di questi prodotti è svolta **in via accessoria** ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, nel senso che non è obbligatoria una comunicazione al Suap aggiuntiva, ivi compresa questa specifica ipotesi.

L'attività di cui trattasi deve essere dichiarata al RI/REA, in aggiunta a quelle già essere, **soltanto se** l'impresa è intenzionata a svolgere la stessa in via permanente, anche dopo il venir meno dell'emergenza sanitaria.

c) le attività di commercio via internet (e-commerce), per televisione, per corrispondenza, radio e telefono sono consentite in quanto escluse dalle sospensione e comprese nell'allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020.

Di regola, ai sensi del punto 1.11.4. del d.lgs. 25/11/2016, n. 222, quando l'attività di commercio via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono è svolta **in via accessoria** ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, nel senso che non è obbligatoria una comunicazione al Suap aggiuntiva.

Diversamente, se l'impresa non esercita alcuna attività commerciale, deve presentare l'apposita Scia al Suap del Comune della sede dell'impresa e dichiarare l'avvio della stessa al RI/REA.

AREA 5 - REGISTRO IMPRESE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA